



Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott. Riccardo Rapelli

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott.ssa Susan Mossi
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Rag. Elisabetta Sporchia
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Eleonora Barca
Dott. Luca Brevi
Dott. Tommaso Calchi
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Daniel Vanoli

Circolare n. 24 del 12/06/2023

- 1) Le news di giugno
- 2) Congedo parentale all'80% - Indicazioni INPS
- 3) L. 56/2023 conversione del "Decreto Bollette"

1) Le news di giugno

Tasso INPS di dilazione e differimento

L'INPS, con la Circolare n. 44 dell'8 maggio 2023, a seguito dell'aumento del Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) al 3,75%, ha comunicato la variazione del tasso di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione, nonché alla misura delle sanzioni civili.

Pertanto, per le rateazioni presentate dal 10 maggio 2023, l'INPS ha innalzato il tasso di interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi al 9,75% annuo. Contemporaneamente è stata innalzata al 9,25% anche la sanzione civile applicata in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi.

Assegno unico e universale: integrazioni e ricalcolo

L'INPS con Messaggio n. 1947 del 26 maggio 2023, ha reso noto che ha avuto inizio la rielaborazione delle competenze mensili dell'assegno unico e universale (AUU) per figli a carico a partire dalla mensilità di marzo 2022.

In questo modo l'INPS effettuerà il ricalcolo degli importi effettivamente dovuti e delle relative differenze, sia in negativo che in positivo, rispetto a quanto già erogato durante il 2022 e nei primi mesi del 2023.

I cittadini che saranno interessati dalle operazioni di conguaglio riceveranno una apposita comunicazione via SMS o e-mail con cui verrà comunicato l'avvio della procedura e la variazione dell'importo calcolato.

2) Congedo parentale all'80% -Indicazioni INPS

La Legge di Bilancio 2023, all'art. 1, comma 359, ha disposto l'aumento dell'indennità riconosciuta per il congedo parentale che varia dal 30% all'80% della retribuzione per una mensilità.

Il congedo parentale indennizzato all'80% può essere fruito per una sola mensilità in alternativa tra i genitori, entro il sesto anno di vita del figlio o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento.

L'INPS, con la Circolare n. 45 del 16 maggio 2023, ha reso note le relative istruzioni di carattere amministrativo ed operativo in relazione al settore privato.

Destinatari

L'elevazione dell'indennità dal 30 all'80% riguarda esclusivamente i lavoratori e le lavoratrici dipendenti; pertanto, restano escluse tutte le altre categorie di lavoratori (autonomi, iscritto alla Gestione Separata, ecc.).

Caratteristiche

La modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2023:

- non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale, ma si riferisce ad un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore, non trasferibile all'altro;
- si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari;
- interessa tutte le modalità di fruizione (intero, frazionato a mesi, giorni o in modalità oraria) congedo parentale;
- il congedo può essere fruito in modo ripartito tra gli stessi o da uno solo dei genitori, anche nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

Inoltre, l'INPS conferma anche l'utilizzo del consueto criterio cronologico di indennizzo già in essere per i periodi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione.

Decorrenza

Il congedo parentale indennizzato all'80% interessa i periodi di congedo parentale richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2023, in quanto coinvolge esclusivamente i genitori che terminano il congedo di maternità, o di paternità, obbligatorio, o alternativo, successivamente al 31 dicembre 2022.

Dato che la norma fa riferimento al generale congedo di paternità disciplinato nel capo IV del T.U., il diritto ad un mese di congedo parentale indennizzato all'80% spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, nell'anno 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di

paternità obbligatorio (art. 27-bis, D.Lgs n. 151/2001) o di congedo di paternità alternativo (art. 28, D.Lgs n. 151/2001).

Modalità di presentazione della domanda

L'Inps conferma il criterio di presentazione della domanda di congedo parentale esclusivamente in modalità telematica, anche per il congedo parentale all'80%; pertanto è possibile presentare la domanda attraverso i consueti canali: tramite il portale Web dell'INPS se in possesso di SPID/CIE/CNS o, tramite il Contact Center o gli istituti di patronati.

Si segnala che, allo stato attuale, non risulta che l'INPS abbia aggiornato la domanda telematica alle novità introdotte. Pertanto, non sono rinvenibili indicazioni specifiche riguardo la richiesta di congedo indennizzato all'80%. Inoltre, sulla ricevuta rilasciata, a seguito della richiesta di congedo, non risulta esplicitato se l'indennità deve essere riconosciuta nella misura del 30% o dell'80% con conseguenti ed evidenti difficoltà operative da parte del datore di lavoro riguardo l'individuazione dei periodi indennizzabili all'80% e di quelli indennizzabili al 30%.

3) L. 56/2023 Conversione del "Decreto Bollette"

Il D.L. 34/2023, rubricato "*Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*", è stato convertito con modifiche dalla L. 56/2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2023.

Di seguito riportiamo le principali novità.

Articolo 4- bis	Aiuto per i costi energetici del settore sportivo In sede di conversione in legge viene previsto l'incremento, limitatamente al 2023, delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, L. 205/2017, destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonché per il CONI, per il CIP e per la società Sport e Salute Spa, in misura pari a 35 milioni di euro. Inoltre, viene previsto che una quota di tali risorse, pari ad almeno 10 milioni di euro, è destinata all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui al D.Lgs. 39/2021, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva.
Articolo 7- quater	Credito d'imposta per le start up innovative operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanità In sede di conversione in legge viene concesso alle start-up innovative, costituite a decorrere dal 1° gennaio 2020, operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da

	<p>fonti rinnovabili e della sanità, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, fino a un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20% delle spese sostenute per attività di R&S volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumenti e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997 e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto previsto dagli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.</p> <p>Inoltre, non si applicano i limiti di cui:</p> <ul style="list-style-type: none">- all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007; e- all'articolo 34, L. 388/2000. <p>Il contributo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento UE 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108, TFUE agli aiuti <i>de minimis</i>.</p> <p>Con Decreto del Ministro delle imprese e del <i>made in Italy</i>, sono adottate le disposizioni di attuazione necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato, nonché le modalità di verifica e di controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta fruito indebitamente.</p>
Articolo 20	<p>Modifica dei termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione.</p> <p>In sede di conversione in legge è stato previsto che a scelta del contribuente, <u>le rate successive alle prime 3 possono essere versate in un massimo di 51 rate mensili di pari importo, con scadenza all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese.</u></p>

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati